

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Tar Basilicata, 9 gennaio 2025, n. 19

#### **L'operatore che non ha partecipato alla gara non ha un interesse qualificato che giustifichi l'accesso all'offerta tecnica contenente segreti economici e commerciali<sup>1</sup>**

Il contenzioso nasce a seguito del diniego reso da una pubblica amministrazione relativamente ad un'istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto l'ostensione dell'offerta tecnica prodotta nel corso di una procedura di gara dall'operatore risultato aggiudicatario.

Nello specifico la stazione appaltante ha autorizzato l'ostensione della convenzione sottoscritta con il soggetto gestore del servizio oggetto dell'appalto e il successivo atto di rinnovo, ma ha negato l'accesso all'offerta tecnica, ritenendo che la stessa ricadesse nel perimetro tracciato dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, dal momento che l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali.

L'istante ha impugnato tale diniego ritenendo illegittima la mancata ostensione dell'offerta tecnica; il Tar però ha ritenuto non condivisibili le censure formulate dal ricorrente in merito alla decisione della stazione appaltante.

Per i giudici amministrativi il ricorrente non solo non ha offerto alcuna allegazione circa l'interesse giuridicamente rilevante all'ostensione della predetta documentazione, né ha rappresentato di essere operatore del settore di riferimento, ma non ha neppure preso parte alla presupposta procedura di evidenza pubblica.

Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia giustamente negato l'esibizione dell'offerta tecnica *"recante specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali (know how), in applicazione*

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

*di quanto disposto dal vigente codice dei contratti pubblici al richiamato art. 35, comma 4, lett. a), secondo cui il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciale".*

Per il Tar l'Amministrazione ha operato in ossequio all'art. 5-bis, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013, in base al quale l'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Al riguardo i giudici condividono l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui *"l'accesso civico generalizzato, non essendo correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, ben possa veicolare pretese meno incisive rispetto all'accesso documentale e, in presenza di contro-interessi rilevanti, lo scrutinio di necessità e proporzionalità appaia orientato alla massimizzazione della tutela della riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza"*<sup>2</sup>.

Pertanto, deve darsi prevalenza alla tutela degli *"interessi economici e commerciali"* del soggetto privato e va salvaguardata la volontà dell'operatore economico di mantenere segreti il contenuto dell'offerta, in quanto espressivo del *know-how* dell'impresa.

In conclusione, la pronuncia non riconosce in capo all'operatore economico, che non abbia partecipato alla presupposta procedura di gara, un interesse giuridico meritevole di protezione tale da fare recedere la tutela della segretezza dell'offerta tecnica rispetto alla conoscenza della stessa.

---

<sup>2</sup> Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817.